

Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto “*Decreto Crescita*”), come convertito in legge n. 58/2019, ha apportato 2 importanti modifiche alla disciplina in materia di pace fiscale/saldo e stralcio di cui all’art. 1, commi 184-198 della L. 145/2018 (Finanziaria 2019).

1. L’art. 16-*bis*, comma 2 del Decreto Crescita ha **prorogato fino al 31 luglio 2019** la possibilità di accedere alla pace fiscale/saldo e stralcio.

L’adesione alla pace fiscale/saldo e stralcio non è consentita per le cartelle che hanno formato oggetto di adesione entro il 30 aprile 2019 alla cd. Rottamazione-ter (di cui all’art. 3 del DL 119/18) o alla pace fiscale/saldo e stralcio stessa.

Tutte le altre disposizioni (come, ad esempio, valore dell’ISEE, tipologie di ruoli definibili e termini di pagamento) della pace fiscale/saldo e stralcio rimangono invariate, salvo quando chiarito al successivo punto 2.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione e Riscossioni Sicilia hanno pubblicato sul loro sito i moduli per aderire alla riapertura della pace fiscale/saldo e stralcio. Nello specifico per:

- l’Agenzia delle entrate-Riscossione si veda: <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/riapertura-dei-termini-fino-al-31-luglio/>
- Riscossione Sicilia si veda: <https://www.riscossionesicilia.it/index.php/modulistica/riapertura-termini-saldo-e-stralcio>

2. L’art. 16-*quinquies*, comma 1, lett. a) del Decreto Crescita ha stabilito che i **contributi dovuti alle casse previdenziali professionali** possano essere oggetto di saldo e stralcio a condizione che la cassa di riferimento abbia emanato un’apposita delibera (approvata ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509).

Tale delibera deve, entro il 16 settembre 2019, essere:

- pubblicata nel sito internet istituzionale; e
- comunicata, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.